



# Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 37 del 28/04/2020

## **ORDINANZA SINDACALE**

del 28.04.2020

**OGGETTO:** Delocalizzazione del mercato settimanale limitatamente al solo settore alimentare, e relative modalità di svolgimento.

In data 28 aprile 2020 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**

Pasquale Roberto Chieco

## IL SINDACO

**VISTO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 sull'intero territorio regionale;

### **VISTI e richiamati:**

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020;
- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;

### **RILEVATO** che:

- il Dpcm 10 aprile 2020 estende le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus **fino al 3 maggio 2020** consentendo per i mercati all'aperto lo svolgimento della sola attività di vendita di generi alimentari, a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura, e restando vietata ogni forma di assembramento;
- il Dpcm 26 aprile 2020 ripropone le suddette misure concernenti la vendita di generi alimentari nei mercati all'aperto con efficacia **per il periodo compreso tra il 4 maggio e il 17 maggio 2020**;

**CONSIDERATO CHE** l'attuale mercato settimanale di natura mista, interessa una porzione di Via Pertini, ad oggi poco idonea a consentire il rispetto e il controllo delle suddette misure di contenimento e specificamente, della misura del contingentamento delle presenze;

**RILEVATA** l'opportunità di garantire i servizi alimentari e dunque, il mercato settimanale limitatamente ai soli operatori commerciali del settore alimentare nel rispetto dei requisiti igienico sanitari;

**RITENUTO OPPORTUNO**, limitatamente ai soli posteggi alimentari quantificabili in n. 28 stands, individuare un'area idonea a consentire il regolare svolgimento del mercato con il rispetto delle prescrizioni di cui ai sopracitati Dpcm del 10 aprile 2020 e Dpcm 26 aprile 2020;

**SENTITI** i competenti uffici comunali AREA 8 e AREA 7 P.M. relativamente all'identificazione di area idonea per la delocalizzazione dell'area mercatale, anche in funzione dei requisiti di cui ai Dpcm del 10 aprile 2020 e Dpcm 26 aprile 2020, i quali hanno individuato nell'area sita in Via dei Floricoltori il sito adatto per il soddisfacimento di tali esigenze, come da elaborato grafico in allegato (Allegato 2),

considerato altresì, che si tratta di area limitrofa a quella di attuale ubicazione e pertanto, tale da contenere gli eventuali disagi sia degli operatori commerciali, sia dell'utenza;

**RICHIAMATO** il D.L.19/2020 all'art. 3, comma 2, dispone "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."

**VISTO** l' art. 50, del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CONSIDERATE** le motivazioni innanzi indicate

### **ORDINA**

- sino al 17/05/2020 **il trasferimento, limitatamente ai soli 28 posteggi alimentari** (come da allegato 1), **dell'area mercatale da Via Pertini a Via dei Floricoltori** (come da allegato 2) ritenuta idonea in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di viabilità e nella quale può essere garantito il distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di assembramento;
- che siano rispettate le seguenti condizioni:
  1. i commercianti dovranno:
    - a) essere muniti di idonee mascherine e guanti),
    - b) mettere a disposizione gel disinfettante per le mani per gli avventori,
    - c) vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita,
    - d) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, ove necessario, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e che per tale finalità andranno esposte apposite informative;
  1. l'area mercatale dovrà avere un solo varco di accesso e un solo varco di uscita in modo da garantire il contingentamento delle presenze da effettuarsi anche con il supporto delle associazioni operanti nella Protezione Civile;
  2. la disposizione degli stands dovrà essere curata dalla Polizia Locale, direttamente in loco;
- che si provveda, con il supporto del SUAP, alla notifica a mezzo pec del presente atto agli operatori commerciali interessati al trasferimento nonché alle Associazioni di categoria rappresentative, nonché agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente ;

La presente Ordinanza è valida fino al termine del 17/05/2020.

## **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza alla Prefettura di Bari, alla Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia, al Comando di Polizia Locale, alla ASL territorialmente competente, all'Ufficio stampa comunale per la diffusione mediante appositi avvisi;

Che il Comando di Polizia locale, sia incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni per opportuna informazione, e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.

## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 28/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 28 aprile  
2020

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.